



**Centro Estero
Alpi del Mare**

Camera di Commercio Cuneo

S T A T U T O

Art. 1) Costituzione:

E' costituita ai sensi dell'art. 2 - comma 5 del decreto legislativo n. 23 del 15.02.2010 un'Azienda speciale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Cuneo denominata:
"Centro Estero Alpi del Mare - Cuneo".

Art. 2) Sede:

La sede legale dell'Azienda speciale e la sede amministrativa sono presso la Camera di Commercio I.A.A. di Cuneo.

Art. 3) Oggetto:

L'Azienda speciale, senza fini di lucro, ha lo scopo di:

- a) favorire in Italia e all'estero la commercializzazione e la valorizzazione delle produzioni agricole, artigianali e industriali della provincia di Cuneo nonché lo sviluppo di iniziative nel campo della promozione turistica e dei servizi.
L'attività di promozione all'estero sarà esercitata secondo le direttive impartite dai competenti Ministeri e dalla Regione Piemonte anche con azioni sinergiche con gli enti locali, le associazioni di categoria e i centri esteri delle Camere di Commercio;
- b) curare, razionalizzare, potenziare e coordinare gli interventi per l'informazione dell'impresa in campo estero utilizzando i moderni sistemi informatici a rete sia nazionali che comunitari;
- c) partecipare ad iniziative, sempre che abbiano per oggetto i compiti statutari, volte ad affinare e incrementare la collaborazione con enti pubblici e/o privati, con particolare riferimento ad enti od organismi del sistema camerale;
- d) promuovere l'associazionismo imprenditoriale all'esportazione ospitando eventualmente le segreterie degli organismi consortili sostenendone la fase di avviamento.

Art. 4) Organi:

Sono organi dell'Azienda speciale:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 5) Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente e da 4 membri nominati dalla Giunta camerale nel rispetto del principio delle pari opportunità.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa il Segretario Generale, con voto consultivo, qualora lo stesso non ricopra l'incarico di Direttore dell'Azienda speciale.

Ad ogni Consigliere spetta solo il rimborso delle spese vive per la partecipazione ai lavori consiliari, se dovute, nonché un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio camerale.

Il Consiglio dura in carica 3 anni: in caso di ritardo nell'insediamento del nuovo Consiglio i Consiglieri continuano ad esercitare le loro funzioni fino ad un massimo di sei mesi a decorrere dalla loro scadenza.

I membri del Consiglio che per qualsiasi ragione si dimettono prima della fine del triennio sono sostituiti, ma le nuove cariche scadranno al termine del triennio stesso.

Art. 6) Compiti del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'Azienda speciale nei limiti indicati dal presente statuto e nei limiti degli stanziamenti previsti nelle diverse voci di spesa del bilancio di previsione.

Sono compiti del Consiglio:

- a) l'approvazione del piano programmatico annuale dell'attività dell'ente;
- b) l'approvazione dei bilanci (preventivo e bilancio d'esercizio, corredati dalla relative note illustrative), che saranno sottoposti agli Organi camerale competenti, con le modalità e per gli effetti previsti nel successivo art. 13;
- c) l'approvazione di regolamenti interni;
- d) la nomina di un Vice Presidente operata nell'ambito del Consiglio;
- e) la definizione della consistenza del personale;
- f) la costituzione, la modifica e l'estinzione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Azienda e l'assunzione di provvedimenti sul loro trattamento economico;
- g) il conferimento di deleghe ai Consiglieri;
- h) la nomina del Direttore e Vice Direttore dell'Azienda.

Art. 7) Convocazione del Consiglio di Amministrazione:

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso e ordine del giorno da spedire ai

singoli componenti almeno cinque giorni prima della prevista seduta.

In caso di urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato con telefax o posta elettronica 48 ore prima della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti la stipulazione di convenzioni con lo Stato, la Regione o altri enti pubblici e la definizione della consistenza del personale saranno esecutive dopo l'approvazione della Giunta camerale.

Art. 8) Presidente:

Il Presidente dell'Azienda speciale è di norma il Presidente della Camera di Commercio ovvero altro componente del Consiglio di Amministrazione nominato dalla Giunta camerale su indicazione del Presidente della Camera di Commercio.

In tale ipotesi il Presidente della Camera di Commercio fa comunque parte di diritto del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente dell'Azienda speciale ne ha la legale rappresentanza anche in giudizio; convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione, stabilendo gli argomenti da porre all'ordine del giorno, presiede la predetta riunione, adotta e fa adottare tutti i provvedimenti conseguenti le decisioni del Consiglio.

In caso di necessità il Presidente può assumere provvedimenti d'urgenza, con obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile.

Al Presidente spetta un compenso determinato dal Consiglio camerale.

Art. 9) Collegio dei Revisori dei Conti:

E' composto da tre membri effettivi e due supplenti di cui uno effettivo, con funzioni di Presidente ed uno supplente nominati dal Ministero dello Sviluppo Economico, uno effettivo nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno effettivo ed uno supplente nominati dalla Regione Piemonte.

Tali nomine devono consentire nella composizione del Collegio la presenza di entrambi i generi, anche mediante il coordinamento tra le amministrazioni nominanti.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni, come il Consiglio di amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed esercitano il controllo della gestione finanziaria dell'Azienda ed in particolare devono:

- controllare collegialmente la gestione dell'ente almeno una volta ogni tre mesi;
- verificare la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge ed alle altre disposizioni che devono trovare applicazione;
- vigilare sulla regolarità delle scritture contabili;
- esaminare il bilancio preventivo ed il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni.

I Revisori, per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali di cui agli articoli 5 e 9, hanno diritto al rimborso delle spese sostenute.

Ai componenti effettivi del Collegio dei Revisori spetta un compenso determinato dal Consiglio camerale.

I Revisori che partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno diritto al gettone previsto per i Consiglieri.

Art. 10) Direttore:

Il Direttore dell'Azienda speciale è di norma il Segretario Generale della Camera di Commercio. Il Consiglio di Amministrazione può individuare tale figura professionale anche tra persone di provata esperienza non appartenenti al sistema camerale.

In questo caso alla persona scelta si applica il contratto collettivo nazionale dei dirigenti del settore commercio.

Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

In caso di necessità il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Direttore.

Spetta al Direttore dell'Azienda l'applicazione dei provvedimenti disciplinari eccezion fatta per il licenziamento per il quale il Direttore formula proposta al Consiglio che decide in materia.

Art. 11) Personale:

L'Azienda è dotata di proprio personale le cui caratteristiche qualitative e quantitative sono stabilite con deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed approvate dalla Giunta camerale. I rapporti fra l'Azienda ed il personale non camerale sono regolati da norme contrattuali di diritto privato, sono assoggettati alla disciplina giuridica del CCNL settore commercio e godono

del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto.

Nelle clausole contrattuali di assunzione si farà riferimento esplicito anche ai termini del successivo art. 15.

L'Azienda può funzionare anche con personale appartenente agli organici camerale assegnato con specifico ordine di servizio del Segretario Generale. La retribuzione ordinaria ed i compensi della produttività collettiva relativi a detto personale sono a carico della Camera di Commercio.

Sono invece a carico dell'Azienda speciale le prestazioni di lavoro straordinario e le spese per le missioni di detto personale, che verranno anticipate dalla Camera di commercio e rendicontate al Centro Estero per il loro completo rimborso.

A tal fine il lavoro straordinario e le missioni sono autorizzate dal Direttore del Centro Estero e convalidate dal Segretario Generale della Camera.

Per inderogabili e non differibili esigenze il Segretario Generale può inoltre autorizzare ulteriori unità di personale camerale ad espletare il proprio servizio a favore dell'Azienda speciale anche al di fuori del regolare orario, per il quale sarà corrisposta dalla Camera di Commercio la retribuzione oraria o straordinaria dovuta secondo i parametri contrattuali con facoltà, da esercitarsi dal Segretario Generale sulla base dell'entità e dell'esclusiva attinenza delle prestazioni, di richiedere il rimborso al Centro Estero anche per le suddette remunerazioni.

Art. 12) Finanziamento:

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- 1) Proventi per le prestazioni di servizi;
- 2) Contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio;
- 3) Contributi degli Enti e organismi aderenti;
- 4) Finanziamenti da altri Enti pubblici o comunitari.

L'Azienda potrà funzionare con strutture proprie o con quelle messe a disposizione dalla Giunta camerale.

Per fronteggiare momentanee difficoltà di carattere finanziario, l'Azienda potrà richiedere un'anticipazione alla Camera di commercio.

Art. 13) Esercizio finanziario:

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Sia il bilancio preventivo che il bilancio d'esercizio, recanti in allegato gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese devono essere

deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere approvati dai competenti Organi camerali quali allegati al preventivo e al bilancio d'esercizio della Camera di Commercio.

Art. 14) Servizio di cassa:

Il servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto cassiere della Camera di Commercio.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione deliberare l'apertura di conti correnti anche presso altri istituti bancari.

Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativi d'incasso e di pagamento firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile amministrativo-contabile dell'Azienda speciale o dai rispettivi delegati.

Art. 15) Durata:

La durata dell'Azienda è illimitata e la Giunta camerale può in qualunque momento, verificatane l'opportunità, determinare lo scioglimento dell'Azienda stessa. In questo caso il rapporto contrattuale di lavoro in essere con il personale dipendente cessa dalla data della delibera della Giunta.

Art. 16) Scioglimento del Consiglio:

Qualora si verifichi l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione lo stesso verrà sciolto, con provvedimento motivato, dalla Giunta camerale.

La Giunta provvederà alla nomina del nuovo Consiglio entro 60 gg. dalla data del suo scioglimento.

Art. 17) Modifiche statutarie:

Il presente Statuto potrà essere modificato con provvedimento della Giunta camerale.